



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanze: 1212/2009
Registro Generale: 1123/2009

Sezione Quarta

composto dai Signori: Pres. f.f. [redacted]
Cons. [redacted]
Cons. [redacted]
Cons. [redacted]
Cons. [redacted]

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **10 Marzo 2009**.

Visto l'art.21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

[redacted]
rappresentato e difeso dagli: *Avv. ti* [redacted] *GIORGIO GARTI*
con domicilio eletto in Roma [redacted]
presso [redacted]

contro

MINISTERO DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da: *AVVOCATURA GEN. STATO*
con domicilio in Roma *VIA DEI PORTOGHESI 12*
presso *AVVOCATURA GEN. STATO*

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA - Sezione I, n. 4452/2008**, resa tra le parti, concernente *TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA'*;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA DIFESA

Udito il relatore Cons. [redacted] e udito, altresì, per la parte l'Avv. [redacted]

Ritenuto che, ad una prima valutazione, il ricorso appare assistito da sufficiente "fumus boni iuris" e che, comunque, sussista il presupposto della gravità del danno conseguente al disposto trasferimento.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1123/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 10 Marzo 2009

L'ESTENSORE

[REDACTED]

IL PRESIDENTE F.F.

[REDACTED]

IL SEGRETARIO

[REDACTED]